

Comune di Bubbio (Asti)

**Statuto Unione montana Langa Astigiana Val Bormida.**

**CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

**Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione**

1. I Comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Cessole, Loazzolo, Mombaldone Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Vesime ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.
4. L'azione amministrativa dell'Unione montana tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento e all'uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e alla semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite ed al contenimento dei costi.
5. In particolare, l'Unione Montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell'attività amministrativa.
6. L'Unione montana esercita, in qualità di agenzia di sviluppo, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, attraverso l'attribuzione di apposita delega ad un Assessore.
7. L'Unione montana può esercitare, ai sensi del precedente comma 3, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
  - a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dal D.L. 78/2010 e dalla restante legislazione nazionale;
  - b) le altre funzioni per l'intero o limitatamente ad alcuni servizi ad essa conferite dai Comuni;
  - c) le funzioni e i servizi montani già attribuiti alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni.
8. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni e/o servizi che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.
9. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

10. Le deliberazioni dell'organo consiliare, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai comuni aderenti, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/00

11. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- a) garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- b) promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- c) cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- d) operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio;
- e) garantire una rete di servizi qualificati in grado di contrastare il crescente spopolamento dei luoghi.
- f) garantire che le risorse provenienti dai Singoli Comuni per la realizzazione di proprie opere vengano destinate a tal fine ed eventuali finanziamenti a favore di singoli Comuni vengano impiegati nei rispettivi territori.

12. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. In tal caso, la richiesta di adesione, deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente aderente, dovrà contenere l'impegno a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali. L'adesione del nuovo Comune è assentita da tutti i Comuni facenti parte dell'Unione e dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati

13. I Comuni non facenti parte dell'Unione Montana possono svolgere in convenzione con essa una o più funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale, purché le stesse rientrino tra quelle esercitate dall'Unione su delega della totalità o di parte dei Comuni componenti. I Comuni componenti l'Unione Montana non possono svolgere le funzioni fondamentali esercitate dall'Unione in convenzione con l'unione stessa.

14. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

## **Art. 2 Denominazione e sede**

1. L'Unione assume la denominazione di "Langa Astigiana Val Bormida".

2. La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata in Roccaverano; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati utilizzando immobili nella disponibilità dei Comuni aderenti. In tal caso, tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, ecc.) resteranno a carico degli enti proprietari.

## **Art. 3 Principi della partecipazione**

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi**

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 267/00.

Ai fini di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati all'Unione, nonché il funzionamento dell'unione stessa, i Comuni forniscono adeguate risorse finanziarie quantificate a seconda delle esigenze, da ripartirsi in ragione del numero degli abitanti di ciascun Comune

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed eventuali deroghe al suddetto criterio di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono le seguenti:

- gestione associata della funzione fondamentale relativa alla polizia municipale e polizia amministrativa locale

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei consiglieri votanti. La decisione dell'Unione di gestire una o più funzioni fondamentali delegate da alcuni dei Comuni aderenti non è vincolante per gli altri comuni che possono continuare a gestirle in convenzione anche con altri Comuni

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non aderenti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **CAPO II ORGANI DI GOVERNO**

#### **Art. 5 Organi di governo dell'Unione**

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

#### **Art. 6 Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di membri pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione oltre ai rappresentanti delle minoranze consiliari. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni e deve essere rinnovato qualora la maggioranza dei comuni aderenti proceda a nuove elezioni.

3. Ciascun Comune aderente all'Unione è rappresentato in Consiglio dal proprio Sindaco

4. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari, è individuato nella misura del 25 per cento - con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5 - dei Comuni componenti l'Unione montana. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in

carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza i rappresentanti delle minoranze.

5. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

#### **Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 10 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

#### **Art. 8 Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### **Art. 9 Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione Montana almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

#### **Art. 10 Status dei Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. I Consiglieri dell'unione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.

5. I Consiglieri dell'unione hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. Il Presidente dell'Unione o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

7. Qualora all'interno del Consiglio si costituiscano gruppi di minoranza, a questi sarà assegnata la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

#### **Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità**

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con la proclamazione a Sindaco.
2. Ai consiglieri dell'Unione si applicano le medesime cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Consigli Comunali.

#### **Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri**

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio si verifica nei casi previsti dall'art. 53 del D.Lgs 267/2000 "dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco".

#### **Art. 13 Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

#### **Art. 14 Elezione del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 15 Competenze del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
  - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
  - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione ;
  - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
  - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
  - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
  - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
  - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
  - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

#### **Art. 16 Cessazione dalla carica**

1. Il Presidente rimane in carica per 30 mesi a partire dalla sua elezione, con verifica di fiducia a metà mandato in base agli obiettivi raggiunti in base al principio della rotazione degli incarichi ed è rieleggibile una sola volta, e ciò senza che ciò comporti lo scioglimento del Consiglio.

2. Oltre che per l'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:

- contestualmente al rinnovo del Consiglio dell'Unione
- al venire meno del suo mandato da Sindaco
- per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
- in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### **Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta**

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da 5 membri (4 assessori più il Presidente) ed è eletta dal Consiglio dell'unione tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.

2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. Il Vice Presidente vien indicato dal Presidente al momento della elezione della giunta

3. La giunta rimane i carica per 30 mesi a partire dalla sua elezione, con verifica degli obiettivi raggiunti a metà mandato in base al principio della rotazione degli incarichi ed è rieleggibile

#### **Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- f) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 19 Principi generali**

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- Organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
- Razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche e informatiche,

- Efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il cui testo è concordato e approvato con apposito atto con il voto favorevole del 2/3 dei consiglieri assegnati

3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

4. Le funzioni ed i servizi montani sono svolti previa verifica della relativa sostenibilità economica dal personale della attuale Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida", anche qualora già trasferito ad uno o più Comuni aderenti. In sede di prima attuazione, le funzioni fondamentali delegate dai Comuni sono svolte dal personale comunale (eventualmente in comando, distacco o convenzione presso l'Unione) restando nella dotazione organica ed in forza nei rispettivi Comuni nonché mantenendo lo stesso trattamento economico e la stessa qualifica. Gli Uffici recapiti e /o sportelli possono essere collocati anche presso Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese

5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi. I dipendenti dell'Unione in possesso di posizione organizzativa e responsabilità di servizio non possono in alcun modo essere amministratori dei Comuni aderenti all'Unione stessa

#### **Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica**

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione tenendo conto delle dotazioni in forza nei rispettivi Comuni aderenti. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per

il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

4. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. In sede di prima applicazione del presente statuto la funzione di segretario dell'unione può essere svolta dal segretario della Comunità Montana preesistente.

6. L'organizzazione degli uffici e dei servizi assicura e garantisce ai cittadini e alle imprese servizi di informatizzazione, di ricezione delle domande e istanze e la conoscenza degli atti che li riguardano. In particolare i processi di riorganizzazione dovranno prevedere modalità operative che consentano ai cittadini ed alle imprese un accesso ai servizi diffuso sul territorio o attraverso modalità telematiche accessibili in maniera ampia e condivisa. In sede di prima attuazione del presente Statuto nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitate nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione, tenendo conto delle dotazioni in forza nei rispettivi Comuni aderenti

## **CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **Art. 21 Principi generali**

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

### **Art. 22 Finanze dell'Unione**

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
  - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
  - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
  - tasse, tariffe e contributi sui servizi dai Comuni e funzioni trasferite dai Comuni ;
  - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
  - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
  - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
  - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
  - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
  - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
  - rendite patrimoniali;
  - accensione di prestiti;
  - prestazioni per conto di terzi;
  - altri proventi o erogazioni.

### **Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

### **Art. 24 Controllo di gestione**

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.
3. Il sistema di controllo interno è diretto a:
  - Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
  - Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dall'eventuale patto di stabilità interno, mediante all'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte del responsabile dei servizi;
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

### **Art. 25 Rendiconto di gestione**

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

### **Art. 26 Revisore dei conti**

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei membri (previo espletamento della procedura di cui all'art. 5 del Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, D.L. 138/11 conv. L. 148/2011), il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Qualora l'Unione eserciti tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

#### **Art. 27 Servizio di tesoreria**

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

#### **Art. 28 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili eventualmente trasferiti della preesistente Comunità montana Langa Astigiana Val Bormida, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

### **CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento**

#### **Art. 29 Durata dell'Unione**

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune, esercitabile dopo tre anni dalla costituzione.

#### **Art. 30 Recesso del Comune**

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedere dall'Unione unilateralmente, decorsi tre anni dalla sua costituzione.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

4. Il recesso ha efficacia previa ratifica del Consiglio dell'Unione, recante eventuali accordi accessori di cui al successivo art. 31.

#### **Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso**

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

### **Art. 32 Scioglimento dell'Unione**

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono di intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lettera g della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente

3. In qualsiasi caso di scioglimento dell'Unione per fine mandato, per liquidazione o per altro motivo, il personale dei Comuni comandato o distaccato o convenzionato presso l'Unione rientra nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

4. Nei casi di scioglimento il personale, che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente, dell'Unione viene:

a) riassegnato alla dotazione organica del Comune aderente di provenienza, in caso di personale trasferito o conferito per la gestione associata di funzioni e servizi;

b) convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, previo accordo definito dalla Giunta. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

## **CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 33 Modifiche statutarie**

In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 Atti regolamentari**

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

### **Art. 35 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.